

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

8^a COMMISSIONE

(Agricoltura e foreste)

VENERDÌ 28 MAGGIO 1965

(24^a seduta, in sede deliberante)

Presidenza del Presidente DI ROCCO

INDICE

DISEGNO DI LEGGE

« Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101) (Seguito della discussione ed approvazione):

PRESIDENTE Pag. 275, 276
CATALDO 276

La seduta è aperta alle ore 11,30.

Sono presenti i senatori: Asaro, Baracco, Bolettieri, Canziani, Carelli, Cataldo, Conte, Di Rocco, Grassi, Medici, Milillo, Militerni, Moretti, Rovella, Sibille, Tedeschi, Tiberi, Tortora e Valmarana.

Interviene il Sottosegretario di Stato per l'agricoltura e le foreste Antoniozzi.

BOLETTIERI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Seguito della discussione e approvazione del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in

polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere » (1101)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Divieto di destinare ad uso alimentare umano il latte magro in polvere importato dall'estero per l'industria degli alimenti per il bestiame ed i mangimi composti contenenti latte magro in polvere ».

Come i colleghi certamente ricordano, nella seduta del 26 maggio vennero approvati tutti gli articoli del disegno di legge, salvo l'articolo 6, il cui esame fu sospeso per chiarire alcune perplessità sorte, oltre che su un emendamento proposto dai senatori Grassi e Cataldo al primo comma, sul secondo comma e sull'emendamento ad esso proposto dal relatore.

Ora, nel ricordare che è già stato approvato un emendamento al primo comma proposto dal relatore e concordato col Governo (consistente nella sostituzione delle parole « o che contengano mangimi composti con latte magro in polvere » con le altre « o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere »), do nuovamente lettura del testo originario dell'articolo:

Art. 6.

È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi composti con latte magro in polvere.

È vietato l'impiego di amido di granturco nella preparazione di prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte o suoi derivati.

L'emendamento proposto dai colleghi Grassi e Cataldo, cui ho accennato dianzi, tende ad aggiungere nella terza riga del primo comma, dopo le parole « o cedere a qualsiasi titolo », le altre « e impiegare in qualsiasi lavorazione ». Vorrei però far notare che il primo comma vieta di « produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere, eccetera ». Quindi, trattandosi già di « prodotti per l'alimentazione umana » — prodotti, cioè, finiti e composti di vari elementi — non vedo in quale altra lavorazione essi potrebbero essere impiegati.

Pertanto, anche per evitare motivi di confusione nell'applicazione del provvedimento, essendo l'emendamento dei colleghi Grassi e Cataldo non sostanziale, vorrei pregare i presentatori di non insistere nella loro proposta.

CATALDO. Non abbiamo difficoltà a ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Vi è ora l'emendamento sostitutivo del secondo comma, proposto dal relatore e concordato col Governo. Ne do lettura: « Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari ».

Il secondo comma dell'articolo 6, come i colleghi certo ricordano, aveva suscitato delle perplessità nel relatore già all'inizio dell'esame del provvedimento, per cui egli ne aveva proposto la soppressione. Tale proposta aveva però dato luogo a dubbi e ad opinioni contrastanti, nel corso della discussione, poichè, piuttosto che alla soppressione, alcuni colleghi ritenevano più opportuno ricorrere ad una formula che tenesse conto anche dell'interesse dei produttori di amido, senza peraltro nuocere alla efficacia del provvedimento stesso.

Esaminata la questione più a fondo, il relatore ha quindi proposto il suddetto comma sostitutivo, sul quale si è dichiarato d'accordo anche il rappresentante del Governo.

Poichè nessuno domanda di parlare, lo metto ai voti.

(È approvato).

Do nuovamente lettura dell'articolo 6 quale risulta con gli emendamenti approvati:

« È vietato produrre, detenere per vendere, porre in vendita o mettere altrimenti in commercio o cedere a qualsiasi titolo prodotti per l'alimentazione umana che contengano latte magro in polvere importato dall'estero per uso dell'industria degli alimenti per il bestiame o che contengano mangimi nei quali sia presente latte magro in polvere.

Al latte magro in polvere di produzione nazionale o importato dall'estero per uso alimentare è vietato aggiungere amido di granturco fino al momento della sua utilizzazione per la fabbricazione di prodotti alimentari ».

Lo metto ai voti.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 11,45.

Dott. MARIO CARONI

Direttore generale dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari